

IL PRESIDENTE
SIG. FRANCESCO PASTORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. BENVENUTO CIFALDI



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42

del 7/11/2011

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER
ACCONCIATORI E MESTIERI.**

L'annoduemilaudici, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala di lettura della ex Biblioteca Comunale, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
01. M AFFEI Nicola		SI(1)	17. FILANNINO Salvatore		SI(11)
02. PASTORE Francesco	SI		18. GORGOGNONE Antonio		SI(14)
03. ALFARANO Giovanni		SI	19. GRIPPO Francesco		SI(8)
04. ANTONUCCI Luigi R.	SI		20. LANOTTE Marcello	SI	
05. BASILE Ruggiero F.		SI(6)	21. LASALA Michele	SI	
06. BRUNO Cosimo Damiano		SI(10)	22. LOMUSCIO Mario		SI(2)
07. CALABRESE Gennaro		SI(9)	23. MARZOCCA Pasquale	SI	
08. CANNITO Antonio	SI		24. MEMEO Riccardo		SI(3)
09. CAPORUSSO Domenico	SI		25. PAOLILLO Giuseppe		SI(4)
10. CARACCILO Filippo	SI		26. PIAZZOLLA Rossella		SI(7)
11. CRUDELE Giuseppe	SI		27. RIZZI Giuseppe	SI	
12. DAMIANI Dario	SI		28. RUTA Nicola	SI	
13. DEL PRETE Paolo Antonio	SI		29. SANTERAMO Antonio		SI(5)
14. DELVECCHIO Vincenzo		SI(15)	30. SCELZI Alessandro	SI	
15. DIBENEDETTO Michele	SI		31. TORRE Luigi	SI	
16. DORONZO Carmine	SI		32. VENTURA Pasquale	SI	
=====			33. VITOBELLO Mariagrazia		SI(12)

Presenti n. 17

Assenti n. 16.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, sig. Francesco Pastore, dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Benvenuto Cifaldi, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267.

1-5) Alle ore 10,10 i lavori vengono sospesi e riaperti alle ore 16,54 registrando la presenza di 22 consiglieri comunali (Sindaco, Pastore, Antonucci, Cannito, Caporusso, Caracciolo, Crudele, Damiani, Delprete, Dibenedetto, Doronzo, Lanotte, Lasala, Lomuscio, Memeo, Paolillo, Rizzi, Ruta, Santeramo, Scelzi, Torre, Ventura)

6) In corso di appello alla riapertura dei lavori entra il consigliere comunale Basile

7-8-9) I consiglieri comunali Piazzolla, Grippo e Calabrese entrano alle ore 17,10 in corso di trattazione dell'argomento sub)1 dell'o.d.g.

10-11) I consiglieri comunali Bruno, Filannino entrano alle ore 17,25 in corso di trattazione dell'argomento sub 2) dell'o.d.g.

12-13) I consiglieri comunali Vitobello e Gorgoglione entrano alle ore 18,12 in corso di trattazione dell'argomento sub 3) dell'o.d.g.

14-15) I consiglieri comunali Gorgoglione e Delvecchio entrano alle ore 18,35 in corso di trattazione dell'argomento sub 3) dell'o.d.g.

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. BENVENUTO CIFALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 1 DICEMBRE 2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 1 DICEMBRE 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. BENVENUTO CIFALDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. BENVENUTO CIFALDI

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data

Il Funzionario/Responsabile
.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 91 del vigente statuto comunale che testualmente così recita :

“1.L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Commissione per gli affari istituzionali, a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle singole Circoscrizioni ed ai soggetti di cui all'art. 59, comma 1 - lettere a) e c), del presente Statuto.

2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'ufficio di segreteria del Comune, con contestuale pubblicazione, in bozza, sul sito internet istituzionale. Del deposito verrà data pubblicità con avviso pubblicato all'albo pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito. In ogni caso per i regolamenti vanno applicate le norme del presente Statuto concernenti le consultazioni.

3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale, dalla legge o dal presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, nella medesima seduta, i regolamenti saranno approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. I regolamenti possono essere modificati con le stesse modalità di cui al presente articolo.

5. I regolamenti resteranno pubblicati dopo l'adozione per 15 giorni all'Albo pretorio e diventeranno obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti espressamente disposto.”

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n. 86 del 12/04/06, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il vigente regolamento comunale per l'attività di “Acconciatore e mestieri affini”;

Tenuto conto che tale regolamento non risulta essere aggiornato alle sopravvenute novità normative previste dal d. lgs. 59/10, dal d.p.r. 160/10 ed in particolare dall'art. 19 della Legge 241/90 così come modificato dalla Legge 122/10, che prevede l'istituto della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività in sostituzione della licenza, per tutte le attività, quali quella di Acconciatore e mestieri affini, il cui rilascio dell'atto autorizzatorio è di norma condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti e presupposti previsti dalla legge;

Preso atto che, per le motivazioni su espresse, la Giunta Comunale con proprio atto n. 117 del 12/05/11, ha provveduto ad approvare la bozza del nuovo regolamento per l'attività di Acconciatore ed affini, aggiornata ai sensi dei recenti principi normativi sopra richiamati, da sottoporre a valutazione ed adozione da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che:

- per effetto di tale provvedimento giuntale, ai sensi dell'art. 91 del vigente Statuto Comunale, lo schema del citato regolamento è stato depositato presso la Segreteria Generale dal 06/06/11 al 20/06/11 al fine di consentire a tutti i cittadini interessati di prenderne visione e di depositare presso lo stesso ufficio osservazioni, memorie, opinioni etc.
- nel suddetto periodo non è stata depositata alcuna osservazione come si evince dall'allegata nota del Segretario Generale prot. n. 40822 del 01/07/11;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere a sostituire il citato regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 86 del 12/04/06, con il nuovo regolamento, adeguato alla sopravvenute novità normative, ed approvato con delibera di G.C. n. 117 del 12/05/11;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. a) del TUEL nonché dell'art. 91 del vigente statuto comunale;

Preso atto che il Dirigente del Settore Politiche Attive di Sviluppo, Dott.ssa Santa Scommegna, ha espresso sulla proposta in oggetto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 in merito alla presente proposta;

Preso atto altresì che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile;

Acquisito il parere favorevole della I Commissione Consiliare reso con verbale del 3 ottobre 2011;

Acquisito il parere favorevole della II Commissione Consiliare reso con verbale del 29 settembre 2011, con la proposizione di un **emendamento consistente nell'aggiungere all'articolo 11, lettera d) dopo la espressione “ad uso commerciale” il termine “e/o artigianale”;**

Udita la relazione della Dirigente del settore Politiche Attive di Sviluppo, al termine della quale richiama il predetto emendamento, sul quale dichiara di esprimere parere favorevole all'accoglimento sotto l'aspetto tecnico;

Sentito il dibattito così come riportato nell'allegato resoconto verbale;

Posta in votazione l'approvazione del regolamento in oggetto, così come proposto dall'Amministrazione, comprensivo del predetto emendamento;

Visto l'esito della votazione;

A voti unanimi di n. 22 consiglieri comunale presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, l'allegato Regolamento per l'attività di Acconciatore ed affini, adeguato all'emendamento in premessa richiamato ed approvato, dando atto che il regolamento precedentemente in vigore, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 86 del 12/04/06, deve intendersi integralmente abrogato e sostituito a far data dall'entrata in vigore del regolamento testé approvato.
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato rispetta i principi normativi elencati in premessa nonché le norme specifiche afferenti all'attività di acconciatore e mestieri affini;
3. **DI DARE MANDATO** al dirigente del Settore Politiche Attive di Sviluppo di provvedere agli eventuali atti gestionali di propria competenza, conseguenti alla presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO** che il nuovo regolamento entrerà in vigore il 16° giorno successivo alla data della sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Comunale, unitamente alla presente deliberazione che lo approva.



COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d'oro al merito civile
Città della Disfida

NUOVO
REGOLAMENTO
ACCONCIATORI
E
MESTIERI AFFINI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 42 del 7 novembre 2011

TITOLO I

ART. 1

ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ai sensi della legge n. 174 del 17/08/2005, della legge n° 161 del 14.2.1963 e delle successive modificazioni contenute nella legge n°1142 del 23.12.1970, applicabile per le parti compatibili con la legge n. 174 del 17/08/2005, nonché della legge n° 1 del 4.1.1990, del d. lgs. 59/10, d.p.r. n. 160/10, della Legge n. 241/90 ss. mm. ii. , della nota del Ministero della Sanità 2.8./156 del 05/02/98 e della Circolare n. 2.8./633 del 16/07/98 relativamente all'attività di tatuaggi, sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività di acconciatore, estetista e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

ART. 2

ATTIVITA' AFFINI

Sono considerati mestieri affini a quelli di acconciatore le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico – curativo- sanitario come quelle di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, massaggiatore facciale, manicure e pedicure e centri di abbronzatura, tatuaggi, le prestazioni di ondulatore, ossigenatore.

ART. 3

MODALITA' DI ESERCIZIO

Le attività di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento :

- Non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio;
- Possono essere esercitate al domicilio dei clienti solo da coloro che sono titolari di attività o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista. E' fatta salva altresì la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
- Possono essere esercitate presso il domicilio dell' esercente a condizione che il locale o i locali in cui si eserciti siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e che siano rispettati i requisiti igienico-sanitari minimi. In questo caso l' esercente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione;
- Nel caso vengano esercitate in unità locali differenti, per ogni sede dovrà essere designato nella persona del titolare di un socio partecipante al lavoro, di un coadiuvante familiare o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 174/05. Il responsabile tecnico dovrà garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

ART. 4

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI ALL'ART. 19 DELLA L. 241/90 E SS.MM.II.

Le imprese siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, che intendono esercitare le attività di cui agli artt. 1 e 2 devono presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive la S.C.I.A. di cui all'art. 19 della Legge 241/90 e ss. mm. ii.

L' esercizio dell' attività di acconciatore deve intendersi valida sia per uomo che per signora se i suddetti locali risulteranno rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene e sanità.

ART. 5

ATTIVITA' PLURIME

All' interno dello stesso salone possono coesistere due o più attività di acconciatore, estetista, ecc. , purchè ciascuna attività venga svolta in zone opportunamente separate, indipendentemente dall' unicità o meno dell' ingresso, purchè dotate di servizi igienici distinti e separati per sesso, di idonee apparecchiature di raccolta rifiuti speciale e di sterilizzazione, di spogliatoio per il personale e di ogni altro requisito richiesto dalla ASL ai fini del rilascio della relativa certificazione sanitaria favorevole all' esercizio dell' attività stessa.

Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni di semplici manicure e pedicure estetico.

ART. 6

ATTIVITA' ESERCITATA DA SOCIETA'

In una stessa società avente i requisiti di cui alle leggi nn. 443/85 e 133/97, l' esercizio congiunto delle attività disciplinate dal presente Regolamento è consentito a condizione che i soci siano in possesso delle qualifiche professionali necessarie per svolgere le attività.

Ogni socio dovrà espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato. Tale condizione dovrà essere indicata nella S.C.I.A.

Nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa, venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, gli interessati hanno l' obbligo di darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di avvenuto recesso da parte dei soci. Allo scadere dei suddetti 30 giorni la società ha ulteriori 30 giorni per provvedere alla sostituzione dei soci. In mancanza, lo Sportello Unico provvederà ad emanare provvedimento di <<divieto di prosecuzione dell' attività.>>

TITOLO II

Segnalazione Certificata relativa all'Inizio dell'Attività

ART.7

CONTENUTO DELLA S.C.I.A.

La presentazione della S.C.I.A. consente l'inizio immediato dell'esercizio dell'attività specifica; in essa devono indicarsi l'intestatario dell'attività, l'attività tra quelle contemplate all'art. 1 e/o 2 e l'ubicazione del locale o dei locali nei quali le stesse vengono svolte.

ART. 8

REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati alle attività di cui al presente regolamento, ovunque tali attività siano esercitate, devono:

- a. essere conformi alle vigenti disposizioni in materia sanitaria, edilizia ed urbanistica;
- b. avere destinazione d'uso corrispondente a quella prevista per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra per i quali può essere mantenuta la destinazione d'uso a residenza.
- c. avere una superficie minima di mq 20.

ART. 9

REQUISITI SOGGETTIVI

Chi intende esercitare sia in forma individuale, che societaria, nei limiti dimensionali e dei requisiti previsti dalla Legge n.443/85 e n.133/97, le attività di cui al presente Regolamento, è tenuto ad iscriversi all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalle leggi sopra richiamate

L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento sarà consentito previa verifica del possesso dei requisiti professionali accertati preventivamente dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

A tal fine si precisa che il possesso della qualifica professionale di "Estetista" abilita all'esercizio di tutte le attività indicate all'articolo 2) del presente Regolamento.

Il requisito della qualifica professionale deve essere posseduto dal titolare, in caso di impresa individuale, dalla maggioranza dei soci in caso di imprese artigiane, ovvero almeno uno nel caso di due soci, ovvero dal direttore d'azienda per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge n° 443/1985, così come integrata e modificata dalla legge n° 133/97.

TITOLO III

PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A.

ART. 10

ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA' DI ACCONCIATORE – ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

La S.C.I.A. per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento dovranno essere indirizzate e presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive:

- dati anagrafici del richiedente complete di codice fiscale se trattasi di ditta individuale ,
- se trattasi di società tali dati devono riferirsi alla persona cui è affidata la rappresentanza e/o la direzione dell'azienda ovvero ai soci e/o dipendenti che di fatto esercitano le suddette attività;
 - il tipo di attività che si intende esercitare ed il numero delle persone addette all'esercizio;
 - l'ubicazione dell'esercizio, caratteristiche e numero dei vani, superficie complessiva dello stesso;
 - il possesso dei requisiti di cui alle leggi indicate nell'art. 1;
 - la sottoscrizione del richiedente.

ART. 11

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA S.C.I.A. IN CASO DI NUOVA ATTIVITA'

Unitamente alla S.C.I.A. dovranno essere presentati i seguenti allegati:

- a) Attestato di qualifica professionale di chi svolge direttamente una delle attività disciplinate dal presente regolamento, secondo quanto disposto dal precedente art. 9;
- b) Certificato di idoneità sanitaria del locale rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale per l'esercizio di tutte le attività per le quali si richiede l'autorizzazione o in alternativa attestazione redatta da tecnico abilitato sul possesso dei requisiti igienico-sanitari del locale;
- c) Certificato di agibilità del locale proposto o autocertificazione redatta da tecnico abilitato attestante il possesso del certificato di agibilità del locale proposto;
- d) Certificato di destinazione d'uso del locale proposto ad uso <<commerciale>> e/o <<artigianale>> autocertificazione redatta da tecnico abilitato attestante il possesso della destinazione d'uso commerciale del locale proposto;
- e) Autocertificazione da cui risulta che nei confronti del richiedente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al D. Leg.vo 8.8.94 n° 490;
- f) Copia dell'atto costitutivo della società (in caso di società);
- g) Certificato d'iscrizione al registro imprese, quando trattasi di società;
- h) Nominativo eventuale responsabile tecnico;
- i) Disponibilità del locale;
- j) Pianta planimetrica descrittiva del locale da adibire all'attività asseverata dal tecnico abilitato.

ART. 12

S.C.I.A. PER TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento dell'attività di cui all'art. 1 è soggetta alla presentazione di S.C.I.A. corredata dai seguenti allegati:

- a) Certificato di idoneità sanitaria del locale rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale per l'esercizio di tutte le attività per le quali si richiede l'autorizzazione o in alternativa attestazione redatta da tecnico abilitato sul possesso dei requisiti igienico-sanitari del locale;
- b) Certificato di agibilità del locale proposto o autocertificazione redatta da tecnico abilitato attestante il possesso del certificato di agibilità del locale proposto;
- c) Certificato di destinazione d'uso del locale proposto ad uso <<commerciale>> o autocertificazione redatta da tecnico abilitato attestante il possesso della destinazione d'uso commerciale del locale proposto;
- d) Pianta planimetrica descrittiva del locale da adibire all'attività asseverata dal tecnico abilitato.

ART. 13

SUBINGRESSO E DI VARIAZIONE DELLA TITOLARITA'

Il subingresso per atto tra vivi nelle attività di cui all'art.1 , variazione di titolarità, è soggetta alla presentazione di S.C.I.A. corredata dai seguenti allegati :

- a) Atto di cessione d'azienda,
- b) Attestati e certificati relativi al possesso da parte del subentrante dei requisiti previsti dalle norme di cui all'art.1;
- c) Dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione da parte del cedente;
- d) Atto costitutivo qualora si dà luogo alla costituzione di qualsiasi tipo di nuova società,

Nel caso di subingresso per causa morte, la S.C.I.A. essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) – Atto notorio dal quale risultino tutti gli eredi legittimi;
- 2) – Dichiarazione di rinuncia da parte degli altri eredi legittimi;
- 3) - Certificato di qualificazione professionale del richiedente o dei richiedenti l'autorizzazione;

Nel caso di affitto d'azienda, l'affittuario esercita l'attività per tutta la durata prevista dal contratto di affitto, decorso tale termine, il titolare dell'esercizio per riprendere l'attività dovrà presentare S.C.I.A. entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'affitto.

ART. 14

AMPLIAMENTO

L'ampliamento della superficie dell'esercizio è soggetto alla presentazione della S.C.I.A. corredata oltre che dalla nuova pianta planimetrica, anche dal certificato di idoneità sanitaria o in alternativa di idonea attestazione redatta da tecnico abilitato che certifica la sussistenza dei requisiti igienico sanitari.

TITOLO IV

ART. 15

OBBLIGO DI INIZIO ATTIVITA'

Il titolare dell'esercizio, dovrà iniziare l'attività, anche in caso di trasferimento di sede, entro 180 giorni dalla data di regolare recepimento della S.C.I.A.

Il Dirigente, su richiesta dell'interessato ed allorché sussistono gravi e comprovati motivi, può concedere una proroga fino ad un massimo ulteriori di sei mesi.

Alle stesse condizioni e modalità, il Dirigente può consentire la sospensione dell'attività per periodi superiori a trenta giorni e fino ad un massimo di dodici mesi, salvo proroghe per comprovate necessità.

ART. 16

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. E DELLE TARIFFE

E' fatto obbligo di tenere esposte, all'interno dei locali in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali nonché la S.C.I.A. presentata per l'inizio dell'attività.

ART. 17

OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

Ai titolari è fatto obbligo di rispettare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

La tabella con l'indicazione degli orari deve essere esposta in luogo ben visibile al pubblico.

È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

TITOLO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 18

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dalle vigenti norme legislative.

Qualora le attività siano esercitate senza aver presentato la S.C.I.A. prescritta dal presente Regolamento, il Dirigente ordina l'immediata cessazione, dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.

ART. 19

DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SCIA

L'efficacia della SCIA cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- perdita, da parte del titolare, anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla legge 31/05/1965 n.575 (antimafia) e s.m.i. e professionali richiesti;
- sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali, qualora il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
- violazione alle norme del Codice Penale, ostative all'esercizio dell'attività.

Nei casi sopra elencati, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180 giorni dalla presentazione della SCIA, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dichiara la perdita di efficacia della stessa.

ART. 20

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della SCIA è tenuto a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune apposita SCIA, a pena di inaccogliabilità, nei casi seguenti:

- in caso di sospensione dell'attività, che si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi; qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, preliminarmente alla riattivazione, il titolare dovrà attestare, con la SCIA, il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente;
- in caso di cessazione dell'attività, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività e questa non sia stata riattivata, l'attività sarà considerata definitivamente cessata e lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione.

ART. 21

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 16 giorno successivo alla data della sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Comunale, unitamente alla deliberazione esecutiva che lo approva.

